

## REGOLAMENTO (CEE) N. 247/91 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1991

che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 7,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto dall'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1491/85 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 3865/90 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento n. 142/91<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 3865/90 ai

dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a modificare l'importo dell'aiuto in atto conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1491/85, è fissato nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 gennaio 1991, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia

(ECU/100 kg)

	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6	5° term. 7
Semi raccolti in:						
— Spagna	18,127	18,143	18,666	18,843	18,569	18,569
— altro Stato membro	23,671	23,687	24,210	24,387	24,113	24,113

<sup>(1)</sup> GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.

<sup>(2)</sup> GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 77.

<sup>(4)</sup> GU n. L 16 del 22. 1. 1991, pag. 21.